

## Articolo 84

### Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

**1.** Per ogni appalto od ogni accordo quadro *contemplato dalla presente direttiva* e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, **l'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:**

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) *se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri*  
**a norma degli articoli 65 e 66, ossia:**
  - i)* i nomi dei candidati o degli offerenti **selezionati** e i motivi della selezione;
  - ii)* i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; **e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;**
- e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure;**
- f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze **di cui** all'articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure;
- g) **eventualmente**, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
- h) eventualmente, **le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;**
- i) eventualmente**, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

*La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi dell'articolo 33, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettera a).*

*ai sensi*

*Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 50 o dell'articolo 75, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.*

**2.** Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, **garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La**

**documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.**

**3.** La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o **alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti di cui all'articolo 83** quando essi ne fanno richiesta.